



REGOLAMENTO DEL SETTORE ARBITRALE

Titolo I DEFINIZIONE

Art. 1 – Natura e funzione

Il Settore Arbitrale è l'organismo sezionale di natura tecnico-organizzativo a cui è demandata l'organizzazione dei giudici di gara e degli osservatori dell'Associazione FeSTA, di seguito denominata FeSTA.

Sono giudici di gara tutti i tesserati che, avendo conseguito la qualifica ai sensi dell'art. 6, ricoprono all'interno della FeSTA una delle seguenti funzioni: primo e secondo ufficiale di gara, collaboratore dell'arbitro, segnapunti, refertista, commissario di campo, osservatore.

A ciascun Settore Arbitrale sono demandati l'organizzazione, il reclutamento, la formazione e l'impiego dei giudici di gara e degli osservatori della Sezione sportiva di appartenenza.

Titolo II ORGANI, STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

Art. 2 – Organi preposti al Settore Arbitrale

Il Settore Arbitrale realizza le proprie finalità istituzionali mediante i seguenti organi:

- a) il Responsabile del Settore Arbitrale di Sezione;
- b) il Collegio Arbitrale di Sezione o a Sezioni riunite.

Art. 3 – Il Responsabile del Settore Arbitrale di Sezione

Il Consiglio Direttivo Decanale nomina un Responsabile del Settore Arbitrale per ogni Sezione sportiva, il quale resta in carica due stagioni sportive.

L'incarico è rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo Decanale può disporre in qualsiasi momento la revoca del mandato ad un Responsabile del Settore Arbitrale e indicare un nuovo nominativo in sua sostituzione.

L'incarico di Responsabile del Settore Arbitrale è incompatibile con la qualifica di tesserato per una Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana aderente alla FeSTA.

Il Responsabile del Settore Arbitrale svolge, con il coordinamento del Direttore Tecnico di Sezione, le seguenti funzioni:

- a) programma, organizza e gestisce l'attività arbitrale nella Sezione di competenza;
- b) provvede alle designazioni arbitrali di competenza;
- c) organizza i corsi per ufficiale di gara;
- d) coordina l'attività di formazione tecnica e aggiornamento;
- e) organizza e coordina i raduni arbitrali;
- f) controlla l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati;
- g) istituisce ed aggiorna lo schedario degli arbitri;
- h) segnala agli organi competenti le eventuali disfunzioni del settore formulando le proposte del caso;
- i) assicura la collaborazione agli altri organi della FeSTA nei limiti delle rispettive autonomie di funzionamento;
- j) Adempie ad ogni ulteriore incarico eventualmente affidatogli dal Consiglio Direttivo Decanale.



Il Responsabile del Settore Arbitrale di Sezione, nello svolgere le funzioni di competenza, si avvale della collaborazione di alcuni componenti del proprio Settore, ai quali affida particolari incarichi organizzativi.

Art. 4 – Il Collegio Arbitrale di Sezione

Il Collegio Arbitrale di Sezione è l'assemblea degli arbitri e degli osservatori inseriti nel quadro del Settore Arbitrale di Sezione.

Il Collegio ha funzione consultiva nei riguardi del Settore Arbitrale e della Direzione Tecnica di riferimento su quanto attiene lo sviluppo tecnico ed organizzativo del settore.

Il Collegio Arbitrale si riunisce almeno una volta all'anno a sezioni riunite su convocazione del Presidente Decanale della FeSTA, mediante avviso da trasmettersi a ciascun arbitro.

Il Collegio Arbitrale, di Sezione o a Sezioni riunite, è presieduto dal Presidente Decanale della FeSTA o da un suo delegato. Esso, su proposta del suo Presidente, designa un segretario.

Possono partecipare al Collegio Arbitrale tutti gli arbitri che siano in regola con il tesseramento e che non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari.

Titolo IV I GIUDICI DI GARA

Art. 5 – Funzioni

I giudici di gara, per il loro impiego, sono a disposizione del Responsabile del Settore Arbitrale di Sezione per svolgere le funzioni di primo e secondo ufficiale di gara, collaboratore dell'ufficiale di gara, refertista, segnapunti, commissario di campo, osservatore e per lo svolgimento di qualsiasi altro incarico relativo alle funzioni arbitrali.

I giudici di gara devono sottoporsi al controllo di idoneità fisica in base a quanto stabilito dal Regolamento organico.

Art. 6 – Conseguimento della qualifica

La qualifica di giudice di gara si consegue partecipando all'apposito corso che si conclude con l'esame di abilitazione.

Per essere ammessi al corso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età di 16 anni alla data di inizio del corso. Per i minori di anni 18 è necessaria la dichiarazione di assenso di chi esercita la potestà genitoriale.
- b) titolo di studio di licenza elementare.

La qualifica di giudice di gara della FeSTA viene riconosciuta a seguito di esito positivo dell'esame di abilitazione su argomenti di carattere culturale-educativo, tecnico- regolamentare e di una prova pratica.

Le Commissioni d'esame sono composte dal Presidente della FeSTA (o da persona da lui delegata) che svolge le funzioni di presidente della commissione, dal Direttore Tecnico di Sezione e dal Responsabile del Settore Arbitrale competenti.

L'iscrizione nei ruoli ed il tesseramento sono subordinati al possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva previsto dal Regolamento organico.

Art. 7 – Diritti

I giudici di gara, in ragione del loro ruolo istituzionale, hanno diritto, individualmente e come associati, alla difesa della propria immagine ed onorabilità e ad ogni forma di tutela della persona che si renda necessaria da parte della FeSTA in tutte le sue componenti.

Art. 8 – Doveri

I giudici di gara sono tenuti a:



- a) osservare lo statuto della FeSTA, i regolamenti ed ogni altra norma e disposizione emanata dall'Associazione;
- b) dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare moralità e rettitudine;
- c) astenersi, a pena di esclusione dai ruoli e da qualsiasi altro incarico nella FeSTA, dall'adire vie legali contro tesserati dell'Associazione, salvo il caso di espressa autorizzazione concessa dal Consiglio Direttivo Decanale, da richiedersi tramite il proprio Responsabile;
- d) dirigere gare, assolvere incarichi, frequentare le lezioni tecniche, partecipare a raduni o incontri per i quali vengano designati o convocati dagli Organi competenti, salvo il caso di giustificato impedimento o di forza maggiore;
- e) osservare il segreto d'ufficio;
- f) astenersi dal comunicare a colleghi o a terzi tanto le designazioni ricevute per dirigere gare o assolvere incarichi tecnici, quanto il contenuto dei referti o delle relazioni trasmessi agli Organi competenti;
- g) segnalare immediatamente al proprio Responsabile Arbitrale ogni anomalia ritenuta tale da menomare la propria idoneità o attitudine fisica.

Ai giudici di gara non è consentito:

1. dirigere gare o svolgere attività connessa a quella arbitrale in gare ufficiali e non, organizzate da Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane aderenti alla FeSTA, per le quali il Responsabile del Settore abbia dichiarato la propria disapprovazione;
2. svolgere attività presso Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane aderenti alla FeSTA, compatibilmente a quanto consentito dal Regolamento organico, senza specifica autorizzazione del Responsabile del Settore Arbitrale, avente validità per una sola stagione sportiva.

Art. 9 – Tesseramento e perdita della qualifica

All'inizio dell'anno sportivo il Responsabile del Settore Arbitrale di Sezione provvede al tesseramento ed alla redazione dell'elenco dei giudici di gara in attività.

La qualifica di giudice di gara si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per mancato rinnovo della tessera FeSTA a seguito di inidoneità tecnica ad assolvere i compiti di giudice di gara;
- c) per la sopravvenuta accertata inidoneità fisica a svolgere l'attività;
- d) per radiazione a seguito di provvedimento disciplinare.

Al termine di ogni stagione sportiva il Consiglio Direttivo Decanale giudica l'attività svolta dagli giudici di gara e delibera in merito al rinnovo della tessera FeSTA per la stagione sportiva successiva.

Il giudizio espresso dal Consiglio Direttivo Decanale deve derivare dagli elementi di valutazione tecnica e di comportamento emersi dalle prestazioni fornite nel corso della stagione sportiva in accordo con le valutazioni fornite dal Direttore Tecnico e dai Responsabile Arbitrale di Sezione.

Il provvedimento di non rinnovo della tessera arbitrale è definitivo e non è soggetto a reclamo

Titolo V

I Provvedimenti Disciplinari

Art. 10 – Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono quelle previste dal Regolamento di Disciplina e Giustizia.

Avverso i provvedimenti di natura disciplinare può essere proposto ricorso secondo quanto disciplinato dal medesimo regolamento.

Durante il periodo della sospensione l'ufficiale di gara è tenuto:

- a) a depositare la tessera arbitrale FeSTA presso la sede associativa;



- b) a frequentare la sede della FeSTA solo per partecipare alle riunioni tecniche;
- c) a non svolgere attività fino a che non abbia scontato la sanzione, a pena di inasprimento della stessa.

Costituiscono, tra gli altri, motivo di deferimento per l'apertura di procedimento disciplinare:

- a) gli ingiustificati e ripetuti rifiuti a dirigere gare o ad assolvere funzioni arbitrali nel corso della stessa stagione sportiva;
- b) lo svolgimento di attività arbitrale in violazione a quanto disposto dall'articolo 8 numero 1 del presente regolamento;
- c) le ingiustificate assenze alle lezioni tecniche nella stessa stagione sportiva;
- d) la mancata produzione annuale del certificato medico, se dovuto.

Art. 11 – Deferimenti

I procedimenti disciplinari davanti agli organi di disciplina e giustizia sono promossi con deferimento del Direttore Tecnico di competenza.